



Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2014

il Giudice dott. Massimiliano Sacchi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/10/2014,

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

rilevato che l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i., formulata dalla parte opposta, vada accolta, dal momento che le eccezioni sollevate dagli opposenti non sono fondate su prova scritta.

Ed invero, il ricorso per decreto ingiuntivo indica chiaramente l'ammontare complessivo del credito e le voci che concorrono a formarlo. Per altro verso, gli opposenti si limitano a dedurre che la somma ingiunta non tenga conto dei versamenti effettuati, ma non precisano nemmeno di quanto la banca abbia errato nel quantificare l'importo oggetto di causa.

In relazione al dedotto superamento del tasso soglia, esso è argomentato assumendo che il tasso degli interessi di mora debba sommarsi a quello degli interessi corrispettivi, laddove, invece, il tenore della clausola di cui all'articolo 5 del contratto di mutuo, induce a ritenere che, verificatosi l'inadempimento dei mutuatari, si applichi, in luogo del tasso di interesse corrispettivo, pari al 6,25%, il tasso di mora (che viene quantificato mediante l'aggiunta di due punti percentuali al tasso corrispettivo). Alcune pattuizioni del contratto consente, invece, di sostenere che, per effetto della mora, il tasso in concreto applicato sia dato dalla sommatoria dei due tassi (corrispettivo e moratorio), così da giungere ad un tasso pari addirittura al 14,50% (a fronte di un tasso soglia di periodo del 9,12%, secondo quanto si legge nella perizia di parte invocata dagli opposenti). Del resto, la stessa perizia di parte, non comprova che, in concreto, le somme oggetto di domanda risentano dell'ecceputa sommatoria (cfr. pag. 4 della perizia, in cui il consulente asserisce che la somma dei due tassi, moratorio e corrispettivo, superi il tasso soglia del periodo, ma nulla adduce a dimostrazione del proprio assunto). La giurisprudenza di merito successiva alla nota pronuncia della Cassazione n. 350/13, alla quale questo Giudice ritiene di prestare adesione, afferma che "in tema di



raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n.350/2013" (cfr. Trib. Roma, 16.9.14, Trib. Napoli 15.9.14, Trib. Torino 10.6.14, secondo cui "Nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del «tasso soglia», il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. «spread») prevista per la determinazione del tasso moratorio; e non al tasso moratorio stesso", tutte rinvenibili nella rivista telematica Il Caso.it). In ordine all'eccepita illegittimità della decadenza dal beneficio del termine, intimata dalla mutuante, soccorre la previsione di cui all'art. 7 delle condizioni generali allegate al mutuo, nel quale si prevede che l'effetto in esame possa prodursi per effetto del mancato pagamento anche di una sola rata e considerato che, come dedotto da Unicredit e non smentito dagli opposenti, nella specie, l'inadempimento ha assunto proporzioni senz'altro superiori;

rilevato che, essendo il presente giudizio soggetto ratione temporis alle previsioni dettate dal D. Lgs. 28/10 e successive modificazioni, debba assegnarsi alle parti il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.

rilevato che, pur sussistendo in linea di principio i presupposti per disporre la riunione del presente giudizio a quello identificato dal n. [REDACTED] 14 RG, avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo da [REDACTED] ed [REDACTED] (la cui prima udienza sarà celebrata, dinanzi a questo Giudice, il prossimo 18 novembre), per un verso, non sono ravvisabili ragioni ostative alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (essendo, ben possibile, in linea puramente teorica, che l'istanza ex art. 648 c.p.c. venga accolta nei confronti di alcuni degli ingiunti e non di altri) e, per altro verso, che debba necessariamente disporsi, con la presente ordinanza, la concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione (giusta il disposto di cui all'art. 5 co. 4 del d. lgs 28/10 e succ. mod.). Pertanto, la riunione dei due procedimenti potrà essere se del caso disposta all'esito della mediazione ed ove la stessa non sortisca esito positivo:

P.Q.M.

Letto l'art. 648 c.p.c. concede, nei confronti di [REDACTED] la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 491/14;
concede alle parti il termine di giorni 15, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria e rinvia in prosieguo di udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 8.5.2015, ore 11.00.

Si comunichi.

Pagina 2



Napoli, 28 ottobre 2014

Il Giudice
(dott. Massimiliano Sacchi)